



**BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO
DI CASTAGNETO CARDUCCI**

Foglio Informativo DEPOSITO VINCOLATO IN VALUTA

Informazioni sulla banca

Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci - Società Cooperativa per Azioni

Sede legale: **Via Vittorio Emanuele, 44 – 57022 Castagneto Carducci (LI)**

Sede amministrativa: **Via Aurelia 11 – 57022 Donoratico (LI)**

Numero di telefono: **0565 / 778701**

Numero di fax: **0565 / 778739**

Sito internet: www.bcccastagneto.it

Indirizzo di posta elettronica: bcccastagneto@bcccastagneto.it

Indirizzo di posta elettronica certificata : bcccastagneto@pec.it

Capitale sociale e (al 31/12/2016): **€ 104.225.960**

Numero di iscrizione all'Albo delle banche: **2185**

Codice ABI: **08461-6**

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle imprese: **00149160491**

Numero di iscrizione all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente: **n. A158476**

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

Che cos'è il deposito vincolato in valuta

Il deposito vincolato in valuta è un'operazione con cui il cliente cede alla banca la somma in valuta estera che ha depositato. In cambio, la banca si obbliga a restituirla alla scadenza del termine pattuito, maggiorata degli interessi concordati al netto degli oneri fiscali previsti dalla legge. Il deposito non comporta l'emissione di alcun titolo di credito e non è rinnovabile.

Le somme depositate sono vincolate per tutto il periodo pattuito al momento della firma del contratto, generalmente inferiore a un anno.

L'accensione del deposito può avvenire in qualsiasi momento, normalmente con addebito del controvalore sul conto corrente in euro o in divisa. Non sono consentiti versamenti successivi a quello iniziale né prelievi di qualsiasi importo prima della scadenza del vincolo.

Il deposito vincolato non è un prodotto esente da rischi. I rischi principali sono i seguenti:

- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o in parte, quanto dovuto: per questa ragione la banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro; una grave crisi o dissesto della banca può portare ad una procedura di risoluzione ai sensi del D.Lgs. 180/2015 (c.d. bail-in): solo dopo l'intervento degli azionisti, dei detentori di altri titoli di capitale più rischiosi, e dei creditori chirografari, il cliente rischia di dover coprire le perdite della banca limitatamente alla parte eccedente i 100.000,00 Euro del proprio deposito;
- il rischio di liquidità, poiché sono esclusi prelievi totali o parziali e il cliente non potrà utilizzare la somma depositata prima della scadenza;
- il rischio di tasso: il cliente vincola una certa somma in valuta estera per la durata prescelta e non può così beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi;
- il rischio di cambio: il valore in euro delle somme depositate può oscillare sensibilmente fra il momento dell'apertura e quello della chiusura del rapporto.

Condizioni economiche

Spese e commissioni (valori massimi)	
Spesa per apertura deposito	€ 15,00
Spesa per estinzione deposito	€ 15,00
Spesa per comunicazioni ai sensi del D.Lgs. 385/93	€ 3,00
Tasso applicato e calcolo degli interessi	
Tasso annuo creditore minimo (al lordo della ritenuta fiscale vigente)	0,05%
Calcolo degli interessi riferito all'anno civile	

Recesso e reclami

RECESSO DAL CONTRATTO

Il cliente e la banca possono recedere dal contratto finché l'operazione non ha avuto un principio di esecuzione (articolo 1373 del Codice Civile). Successivamente, salvo diverso accordo, il recesso non è più possibile fino alla scadenza concordata.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il giorno di scadenza dell'operazione

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Aurelia 11, 57022 Donoratico LI, e-mail reclami@bcccastagneto.it, P.E.C. reclami.bcccastagneto@pec.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla banca.

Legenda

Valuta estera	Unità monetaria diversa dall'euro
Divisa	Importo espresso in valuta estera
Tasso di cambio di riferimento	Rapporto in forza del quale una divisa è scambiata con euro
Tasso (netto/lordo)	Tasso di interesse nominale annuo (al netto/lordo della ritenuta fiscale)